



COMUNE DI MANGONE
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del C.C. n.14 .del 08.07.2022

COMUNE DI MANGONE (CS)

Piazza Pietro Mancini, 1 - 87050 Mangone-Tel.0984 98 74 69 - fax 0984 98 74 70

E-mail: info@comune.mangone.cs.it PEC:amministrazione@pec.comune.mangone.cs.it



INDICE

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Luogo delle Adunanze Consiliari
- Art. 3 - Funzioni Rappresentative
- Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente

CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 6 - Surroga dei Consiglieri
- Art. 7 - Diritti Dei Consiglieri
- Art. 8 - Doveri e Responsabilità dei Consiglieri
- Art. 9 - Decadenza dei Consiglieri

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 10 - Costituzione e Composizione
- Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo o Affari Istituzionali

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 12 - Costituzione e Composizione
- Art. 13 - Funzioni e Funzionamento
- Art. 14 - Presidenza e Convocazione
- Art. 15 - Svolgimento dei lavori delle sedute
- Art. 16 - Commissioni Speciali

**TITOLO II
DISCIPLINA DELLE SEDUTE CONSILIARI**

TIPOLOGIA DELLE SEDUTE

- Art. 17 - Sedute Ordinarie, Straordinarie e Urgenti
- Art. 18 - Sedute Pubbliche e Segrete
- Art. 19 - Sedute Aperte

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 20 - Avviso di Convocazione – Caratteristiche

ORDINE DEL GIORNO

- Art. 21 - Proposte d'iscrizione
- Art. 22 - Deposito degli Atti per la consultazione

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

- Art. 23 - Disciplina delle adunanze
- Art. 24 - Segreteria dell'adunanza
- Art. 25 - Scrutatori: nomina e funzioni



SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 26 - Assegnazione dei posti e degli interventi
- Art. 27 - Ordine dei lavori – Sedute deserte
- Art. 28 - Inizio dei lavori
- Art. 29 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 30 - Fatto personale
- Art. 31 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 32 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
- Art. 33 - Chiusura della seduta

DISCUSSIONE

- Art. 34 - Norme generali
- Art. 35 - Interpellanze, interrogazioni
- Art. 36 - Mozioni, ordini del giorno
- Art. 37 - Chiusura della discussione

VOTAZIONI

- Art. 38 - Sistemi di votazione
- Art. 39 - Ordine delle votazioni
- Art. 40 - Annullamento e rinnovo della votazione
- Art. 41 - Interventi nel corso della votazione
- Art. 42 - Mozioni d'ordine
- Art. 43 - Dichiarazioni di voto
- Art. 44 - Validazione votazione

VERBALI DELLE SEDUTE

- Art. 45 - Stesura verbale
- Art. 46 - Approvazione dei verbali della seduta precedente
- Art. 47 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio

**TITOLO III
ALTRE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE**

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

- Art. 48 - Nomina e designazione dei rappresentanti
- Art. 49 - RegISTRAZIONI audiovisive e regISTRAZIONI audio delle sedute consiliari

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 50 - Interpretazione del Regolamento
- Art. 51 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 52 - Diffusione del presente Regolamento
- Art. 53 - Norme finali e di rinvio
- Art. 54 - Entrata in vigore



TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d'ora in avanti T.U.).

Art. 2 - LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Piazza P.Mancini, 1.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante avvisi cartacei o tramite internet utilizzando il sito istituzionale dell'Ente.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 3 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dai rappresentanti dei Gruppi Consiliari.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

Art. 4 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale eletto nella prima seduta del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con votazione effettuata a scrutinio segreto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la già menzionata maggioranza, si procederà nella stessa seduta all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di assenza le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 D.lgs 267/2000.



Art. 5 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6 - SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri subentrano al Consigliere cessato dalla carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui agli artt. 38 e 45 del T.U.

Art. 7 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare istanze su argomenti inerenti sia le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale, che le altre attribuite al Comune dalle leggi e dallo Statuto.
3. I Consiglieri Comunali in carica hanno diritto, senza necessità di farne apposita richiesta scritta e senza alcun onere di fornire motivazione o prova della titolarità di un interesse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.Tale diritto è esercitato mediante accesso agli uffici comunali o, laddove possibile, anche solamente con l'accesso informatico agli archivi comunali.
4. I Consiglieri Comunali di pregressi mandati, in attuazione del presente Regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
5. I Consiglieri Comunali che, per l'esercizio del mandato necessitano di copie di atti, documenti, provvedimenti, debbono fare richiesta direttamente al Responsabile del Servizio.



6. Per agevolare il compito istituzionale dei Consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni e delle determinazioni dovrà essere depositata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei Consiglieri.
7. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.
8. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio. In ogni caso, il diritto di accesso non può essere incondizionato o fondato su richieste generiche ed indiscriminate, ma deve tener conto delle necessità derivanti dalla molteplicità dei servizi che il Comune deve assicurare agli amministrati e dal rispetto degli impegni di contenimento delle spese generali di gestione dell'ente.
9. I Consiglieri Comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive. In relazione al disposto dell'art.125 del T.U., copia delle deliberazioni della Giunta Comunale sarà a disposizione dei Consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai Capigruppo consiliari.
10. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune, con le modalità specificate agli artt. 41 e 42 del presente Regolamento. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni ed Ordini del Giorno formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti.
11. Ai sensi dell'art. 43 del T.U., ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare ulteriori istanze di sindacato ispettivo.
12. I Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli. La corresponsione di tale indennità è subordinata all'effettiva partecipazione del Consigliere ai Consigli Comunali. Tale indennità viene corrisposta dal Responsabile del Servizio competente, il quale provvederà autonomamente al computo delle spettanze dovute.
13. Ai Consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio (commisurato ad un quinto del costo al litro del carburante, per ogni chilometro percorso) effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi. Qualora più sedute si siano svolte in continuità o in un lasso di tempo comunque riconducibile ad una fascia oraria (mattutina, pomeridiana o serale) nell'arco della giornata, i Consiglieri avranno diritto ad un unico rimborso spese.

Art. 8 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione



immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro 10 giorni successivi alla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per improrogabili impegni lavorativi, per causa di malattia, per seri motivi di famiglia, o altri gravi motivi non riconducibili alla volontà di questi ultimi, che li rendano temporaneamente impossibilitati ad attendere allo svolgimento delle proprie prerogative istituzionali.

Art. 9 – DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive ovvero a 5 sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
2. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
3. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salvo quanto previsto al successivo comma 7. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del nuovo Gruppo.
2. Ogni Gruppo è formato da almeno 2 Consiglieri.
3. Un Gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. I singoli Gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nominativo del proprio Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto. È consentita la possibilità di indicare anche il nominativo di un vice capogruppo.
5. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo ad ogni effetto: per la maggioranza, il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il Sindaco; per la minoranza il candidato Sindaco non eletto.



6. In caso di assenza del Capogruppo le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.
7. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

Art. 11 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO O AFFARI ISTITUZIONALI

1. È istituita la Conferenza dei Capigruppo o Affari Istituzionali.
2. La Conferenza dei Capigruppo o affari istituzionali è organismo consultivo del Presidente del Consiglio ed è presieduto dal Presidente stesso. Tale organismo composto dai Capigruppo delle formazioni politiche elette in seno al Consiglio Comunale o da Consiglieri da loro delegati appartenenti allo stesso gruppo, coadiuva il Presidente al fine di assicurare che l'attività del Consiglio si svolga, così come previsto dallo Statuto, secondo il metodo della programmazione, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attinenti all'organizzazione dei lavori del Consiglio, secondo la disciplina regolamentare, concorrendo in tal modo a definire e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capogruppo, in particolare, esprime pareri in merito:
 - a) alle questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute ed alla organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - b) alle questioni procedurali e di interpretazione delle norme del Regolamento;
 - c) alle comunicazioni da rivolgere al Consiglio Comunale e alle istanze che i Capogruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi.
2. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Sindaco è informato dal Presidente del Consiglio Comunale riguardo alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo e può intervenire. In caso di assenza o impedimento il Sindaco può essere sostituito da un suo delegato
3. La Conferenza dei Capigruppo, sebbene ne sia obbligatoria la convocazione, non costituisce una Commissione consiliare permanente.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 12 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale istituisce, conformemente alle previsioni dello Statuto, con appositi atti, Commissioni consiliari permanenti, determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma.
3. Il criterio di rappresentanza proporzionale dei Gruppi consiliari indicato al comma precedente deve intendersi non con riferimento alla composizione aritmetica di ogni singola Commissione, ma con riferimento alla rappresentatività di ciascun Gruppo in relazione al numero complessivo delle Commissioni medesime.



4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con deliberazione per la quale dev'essere richiesta l'immediata esecutività.
5. Le Commissioni restano in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale.
6. La partecipazione alle sedute delle commissioni non comporta la corresponsione di alcun gettone di presenza né di rimborsi spesa chilometrici

Art. 13 – FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono funzione consultiva e di controllo su tutta l'attività dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito dei settori di competenza, svolgono funzione propositiva in ordine a tutta l'attività dell'Amministrazione e dello stesso Consiglio. Approfondiscono, su speciale delegazione del Consiglio Comunale o anche di propria iniziativa, lo studio dei problemi di interesse generale o specifico relativo al ruolo ed alle funzioni dell'Ente.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti possono chiedere al Presidente del Consiglio la iscrizione di argomenti all'O.d.G. del Consiglio. L'eventuale iscrizione di dette proposte potrà essere disposta dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo.
4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune, nonché di sentire rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni di volontariato. La Commissione può inoltre invitare tecnici che ricoprono incarichi per conto del Comune.
5. I componenti di ogni commissione stabiliscono le concrete modalità per rendere pubblici i lavori posti in essere nelle rispettive sedute.

Art. 14 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1. Il Sindaco è componente di diritto e presidente delle commissioni permanenti. Nel caso di indisponibilità del Sindaco ogni commissione individua fra i suoi componenti il presidente. Nel caso di assenza del sindaco si esercitano le funzioni vicarie del Vice Sindaco.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando, a propria discrezione, sulla base della quantità e complessità dei punti inseriti all'ordine del giorno, la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, salvo casi d'urgenza, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per la seduta del Consiglio. Nel caso in cui si proceda alla convocazione di una Commissione consiliare in via d'urgenza, la convocazione, in ogni caso, dovrà essere inviata non meno di 24 ore prima della seduta consiliare e in tale caso la riunione della Commissione potrà svolgersi nella stessa giornata in cui si riunisce il Consiglio. La Commissione è convocata in via d'urgenza, ad insindacabile giudizio del Presidente, quando ciò risulti giustificato dalla estrema ed oggettiva necessità della trattazione immediata di determinati affari, per i quali, il rispetto dei termini normali di convocazione, potrebbe comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza. Durante i lavori della Commissione, i componenti possono, in ogni caso, concordare di articolare i lavori della medesima in più sedute, nell'ambito dell'arco temporale sopra



delineato, qualora ciò sia ritenuto opportuno in relazione alla complessità degli argomenti trattati e alla necessità di acquisire ulteriori informazioni e/o far partecipare il Responsabile del Servizio di volta in volta competente e/o il Segretario Comunale. Nel caso in cui si presenti la necessità di articolazione dei lavori in più sedute, in ogni caso, questi ultimi dovranno essere conclusi almeno 3 giorni prima della data in cui è fissato il Consiglio Comunale.

3. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, consegnate a mezzo del messo Comunale o con ogni altro mezzo di comunicazione idoneo, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione.
4. Le sedute delle commissioni terminano con la redazione di un apposito verbale che viene sottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio comunale che provvede a metterlo a disposizione dell'ufficio di segreteria.

Art. 15 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE SEDUTE

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la metà più uno dei componenti; in caso di seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della metà dei componenti. Ove la Commissione risulti composta da un numero dispari di componenti, per la validità della prima convocazione il quorum viene arrotondato all'unità superiore, mentre per la validità della seconda convocazione detto quorum viene arrotondato all'unità inferiore. Tra le sedute di prima convocazione e quelle di seconda convocazione deve trascorrere un periodo di almeno un'ora. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve rispettivamente dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non inferiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione, il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi, il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva, ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente può convocare la commissione in seduta non aperta al pubblico nei casi in cui vengono trattati argomenti che incentrate su condotte, etica, salute o condizioni economiche e comunque in ogni caso in cui si ritiene necessario in quanto gli argomenti in trattazione vertono su dati sensibili tutelati dalla vigente normativa posta a salvaguardia della privacy.
3. Su richiesta del Presidente, è consentita la partecipazione ai lavori delle commissioni del segretario comunale, dei responsabili di settore nonché di professionisti esperti nello specifico argomento in trattazione.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte di norma da uno dei membri (anche con facoltà di rotazione) della stessa oppure da persona indicata dal Presidente. Egli redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati nella seduta stessa. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni viene inserita nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.



Art. 16 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale con apposita delibera, può costituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.
2. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati l'oggetto ed il termine entro il quale i relativi lavori dovranno concludersi.
3. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentate dalle Commissioni, entro il termine fissato nell'interrogazione stessa.
4. Per quanto concerne le procedure di costituzione e la composizione delle Commissioni speciali, si fa rinvio all'art. 18, comma 3 dello Statuto Comunale. Il numero legale per la validità della seduta è rappresentato dalla metà più uno dei componenti.

**TITOLO II
DISCIPLINA DELLE SEDUTE CONSILIARI**

TIPOLOGIA DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 17 - SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE E URGENTI

1. Ai fini del presente regolamento, le sedute consiliari possono essere: ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche o segrete.
2. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: linee programmatiche del mandato, il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
4. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri eletti. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri eletti per legge, senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 24 ore e non oltre 10 giorni da quella andata deserta. La seduta in seconda convocazione delibera soltanto sugli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare, la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 18 - SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente sospende la discussione ed il Consiglio delibera, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono



sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 19 - SEDUTE APERTE

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari "aperte", nelle quali il Presidente può concedere facoltà di intervento a soggetti estranei al Consiglio.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario; in tale sede può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 - CONVOCAZIONE – AVVISO DI CONVOCAZIONE- CARATTERISTICHE

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata e presieduta dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente con apposito ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo Comunale o con ogni altro mezzo di comunicazione idoneo, richiesto dal singolo Consigliere a comprovare l'avvenuta ricezione, al domicilio o all'indirizzo comunicato:
 - a. per le convocazioni ordinarie, 5 giorni antecedenti alla seduta;
 - b. per le convocazioni straordinarie, 3 giorni antecedenti alla seduta. Ai fini del computo dei giorni si considerano solo quelli interi e liberi.
4. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la seduta.
5. Il giorno di consegna non viene computato.
6. Tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
7. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 6, la Segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
8. L'eventuale consegna in ritardo o mancata consegna dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
9. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria Comunale, entro i termini di cui al comma 3 è pubblicato all'albo pretorio. Nel caso di argomenti particolarmente importanti, il Presidente del Consiglio, al fine di favorire la partecipazione, potrà valutare forme ulteriori forme di pubblicità della seduta.



10. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - i. il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - ii. l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - iii. il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - iv. l'ordine del giorno e relativi allegati (es. mozioni, interrogazioni).
11. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
12. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, che, debbono rientrare nell'elenco delle specifiche competenze del consiglio fissate dall'art. 42 del D. Lgs 267/2000.

ORDINE DEL GIORNO

Art. 21 – PROPOSTE D'ISCRIZIONE

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio.
2. Hanno la precedenza:
 - a) le comunicazioni del Sindaco, degli Assessori o del Presidente del Consiglio Comunale;
 - b) le interrogazioni;
 - c) le mozioni;
 - d) le interpellanze;
 - e) le proposte delle autorità governative;
 - f) le proposte dell'autorità regionale e provinciale;
 - g) le questioni attinenti agli organi istituzionali;
 - h) le proposte del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Responsabili;
 - i) gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque Consigliere e con l'assenso del Consiglio.
4. Qualora insorgano comprovate cause o circostanze di forza maggiore che facciano ravvisare l'estrema necessità ed urgenza, di inserire, al fine del conseguimento dell'interesse dell'Ente, un ulteriore punto all'ordine del giorno, di un Consiglio già riunito, i consiglieri, seduta stante, decidono in merito ad unanimità di voti, anche prescindendo dall'osservanza dei termini di cui sopra.
5. La discussione relativa all'esame di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno ed interpellanze, salvo diversa valutazione della conferenza dei capigruppo (ove presente), non può superare la durata di un'ora per ogni singolo Consiglio. Gli argomenti non trattati, saranno rinviati al successivo Consiglio Comunale.



Art. 22 - DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, complete dai pareri di cui all'art. 49 del T.U., ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'Ufficio di Segreteria, di norma, salvo casi d'urgenza, contestualmente alla convocazione della seduta consiliare.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati. A tale riguardo, la Segreteria, provvede, per ciascun Gruppo consiliare, alla predisposizione di un fascicolo contenente la già menzionata documentazione, il quale può essere ritirato presso la Segreteria medesima e/o inviata via mail.

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 23 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente, per ragioni di ordine pubblico o per motivazioni di gravità, ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendolo risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla Polizia Municipale, di allontanare dalla sala chiunque arrechi disturbo al normale svolgimento della seduta.
4. La Forza Pubblica non può intervenire nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri.
6. Alla stampa, può essere riservato un posto speciale nello spazio riservato al pubblico.
7. Le persone che accedono alla sala durante le riunioni consiliari debbono mantenere una condotta composta. Non è assolutamente consentito accedere alla sala del consiglio comunale armati. Sono altresì vietate le plateali manifestazioni di approvazione o di disapprovazione.

Art. 24 - SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, si provvede alla sostituzione per legge o a norma di Statuto.
3. Il Segretario Comunale può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.



4. Il Segretario Comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda all'art. 30 dello statuto comunale.

Art. 25- SCRUTATORI: NOMINA E FUNZIONI

1. Per le votazioni segrete, o nei casi in cui ne ravveda la necessità, il Presidente designa n. 2 consiglieri con le funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo nelle relative votazioni.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 26 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri prendono posto con il Gruppo di appartenenza e parlano in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 27 – ORDINE DEI LAVORI – SEDUTE DESERTE

1. I lavori del Consiglio iniziano mediante effettuazione dell'appello nominale, il quale dovrà tenersi entro e non oltre 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Qualora non sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'Assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere la verifica del numero legale in ogni momento della seduta.
6. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 28 – INIZIO DEI LAVORI

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni, per un massimo di 15 minuti, su fatti e attività di particolare attualità ed interesse. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire tutti i Consiglieri per un massimo di 2 minuti ciascuno, in un tempo complessivo pari a 45 minuti, comprensivi l'illustrazione del Presidente.



2. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta a discussione e votazione se non iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza salvo il caso previsto dall'art. 21, comma 4 del presente regolamento.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di particolare rilievo.

Art. 29 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale. Il consigliere colpito dal provvedimento può tuttavia appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del consiglio non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.
3. Se il consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta. Non è ammessa l'espulsione dall'aula dei Consiglieri Comunali.

Art. 30 – FATTO PERSONALE

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 31 – QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale viene posta quando un Consigliere, prima che abbia inizio la discussione, faccia motivata richiesta affinché un qualsiasi punto iscritto all'ordine del giorno non venga trattato, proponendone il ritiro per ragioni di legittimità. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale anche nel corso della discussione, prima della votazione, qualora tale richiesta sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito e venga presentata da un numero qualificato di Consiglieri non inferiore a 5.



2. La questione sospensiva viene posta quando un Consigliere, prima che abbia inizio la discussione, faccia richiesta affinché un qualsiasi punto iscritto all'ordine del giorno venga rinviato semplicemente ad altra adunanza, precisandone i motivi.
Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione sospensiva anche nel corso della discussione, prima della votazione, qualora tale richiesta sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito e venga presentata da un numero qualificato di Consiglieri non inferiore a 5.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito hanno carattere incidentale e, pertanto, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere alla votazione sul merito dell'argomento cui si riferiscono.
Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre 5 minuti ciascuno.
Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.
5. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione di ciascun proponente, con i tempi sopraindicati, si svolge un'unica discussione, la quale, complessivamente, non può durare più di 15 minuti.

Art. 32 – PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. La partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale da parte dell'assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del TUEL, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.
Ad ogni modo, dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio del proprio diritto di partecipazione all'adunanza.
2. L'assessore partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore:
 - a) per l'illustrazione delle proposte di deliberazione o di mozioni presentate dalla compagine di maggioranza attinenti a materie ricadenti nella competenza del proprio Assessorato;
 - b) per l'illustrazione delle risposte ad interrogazioni, interpellanze o mozioni presentate dai Consiglieri, attinenti a materie ricadenti nella competenza del proprio Assessorato.

In tali casi, l'Assessore ha diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

3. L'Assessore, al di fuori dei casi sopra indicati, nell'ambito della discussione di un argomento non necessariamente riconducibile alle materie di competenza dell'assessorato medesimo, ha possibilità di intervento qualora il Presidente ritenga comunque opportuno, utile o necessario che l'assessore medesimo prenda la parola per offrire il proprio contributo.

Art. 33 – CHIUSURA DELLA SEDUTA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.



3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione che è sempre in prima convocazione.

DISCUSSIONE

Art. 34 – NORME GENERALI

1. Le proposte di deliberazione sono illustrate dal soggetto designato da ciascun Gruppo Consiliare. Una volta terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire.
2. Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione generale di uno stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare una sola volta per un tempo non superiore ai 10 minuti.
4. È consentito al relatore della proposta ed al Sindaco la replica sugli argomenti trattati di durata non superiore ai 10 minuti
5. Il Presidente, su richiesta dei consiglieri può concedere un aumento del tempo a disposizione per gli argomenti particolarmente importanti (bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali).
6. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, fatti salvi i tempi previsti per le interpellanze, interrogazioni, mozioni ed Ordini del Giorno, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, toglie la parola a quest'ultimo.
7. Il tempo complessivamente previsto per la trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno non può superare i 60 minuti.
8. Successivamente, gli argomenti non trattati, che siano oggetto di tali punti, vengono automaticamente rinviati alla seduta successiva, con priorità di iscrizione all'ordine del giorno di quest'ultima.
9. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti, i quali, dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione secondo l'ordine di cui al successivo art. 39, comma 1 del presente Regolamento. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
10. Le modifiche ad una proposta di emendamento sono votate prima di quest'ultima.
11. Su ciascuna proposta di emendamento possono prendere la parola per dichiarazioni di voto i Capigruppo oltre al relatore della proposta per eventuali repliche. I Consiglieri possono intervenire solo nel caso in cui si dissocino dalla posizione del Gruppo di appartenenza.
12. Gli interventi sulle proposte di emendamento non devono superare i 5 minuti.



13. In ogni caso, le proposte di emendamento concernenti una proposta di deliberazione, prima di essere poste in votazione, necessitano, seduta stante, dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile previsti dall'art. 49 del TUEL da parte dei competenti Responsabili.
14. In assenza di questi ultimi, il parere può essere dato dal Segretario Comunale, qualora quest'ultimo si dichiari in grado di poterlo rilasciare in quel preciso momento; diversamente, la proposta deve essere deliberata nella sua stesura originale, oppure, essere ripresentata nella forma emendata al successivo Consiglio Comunale.
15. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza dei precedenti emendamenti il cui contenuto sia da quest'ultimo superato o con esso in contrasto.
16. Sono improponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

Art. 35 – INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze si sostanziano in semplici domande scritte, aventi la finalità di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se richiede risposta scritta.
4. Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 1, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che questa venga data entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva al Consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente e non vi siano disposizioni in merito si intende che quest'ultimo abbia rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui il Presidente ritenga l'interrogazione non congrua, ne motiva il rigetto.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di 5 minuti di tempo.
7. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Sindaco dispone che si svolga un'unica discussione.
Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
8. Trova applicazione la procedura di cui ai successivi articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Sindaco, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.



Art. 36 – MOZIONI

1. Le mozioni consistono in una proposta di voto su un argomento diretta a promuovere od orientare l'attività dell'Amministrazione Comunale, oppure, anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o comportamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero, un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e contenga la domanda di convocazione del Consiglio, la seduta deve aver luogo entro 20 giorni.
3. Il presentatore può illustrare la mozione nel tempo di 10 minuti mentre agli altri consiglieri avranno a disposizione un tempo massimo di 5 minuti. Successivamente si procede alla votazione.

Art. 37 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.

VOTAZIONI

Art. 38 – SISTEMI DI VOTAZIONE

1. L'espressione del voto è palese, fatti salvi i casi riportati nei successivi commi 3 e 4. La votazione avviene per alzata di mano. Qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Consiglio può scegliere che il voto venga espresso per appello nominale. Dopo che il Presidente ha proclamato l'esito della votazione, se un Consigliere ha dei dubbi su tale esito può chiedere la controprova. In quest'ultimo caso, il Presidente accerta se i favorevoli sono più dei contrari e degli astenuti, o viceversa.
2. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, si tengono a scrutinio segreto le votazioni concernenti:
 - a) giudizi di merito in ordine a qualità personali, dati personali a carattere sensibile o giudiziario, fatti o comportamenti tenuti da amministratori o da terze persone;
 - b) l'elezione del Presidente del Consiglio, nei casi previsti dallo Statuto comunale;
 - c) le nomine a componenti di Commissioni consiliari permanenti;
 - d) le nomine a componenti di Commissioni previste, in ogni caso, come obbligatorie dal Comune con propria deliberazione consiliare;
 - e) le nomine dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni;



3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede cartacee. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio Comunale.
4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio si applica il successivo art. 48.

Art. 39 – ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sarà sottoposto a votazione. L'ordine cronologico delle votazioni medesime è stabilito come segue:
 - votazione sulla questione pregiudiziale ai sensi del precedente art. 31: si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso; sulla questione potranno esprimersi, per non più di 3 minuti ciascuno, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco o un Assessore ed un Consigliere per ogni Gruppo;
 - votazione sulla questione sospensiva ai sensi del precedente art. 31: si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di 3 minuti ciascuno, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco o un Assessore ed un Consigliere per ogni Gruppo;
 - proposte di emendamento al fine di regolare le procedure di votazione, nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti sostitutivi;
 - c) emendamenti aggiuntivi;
2. Per i provvedimenti composti di varie parti, punti, commi ed articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri abbia chiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.
3. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità all'emendamento in precedenza proposto, discusso e votato.
4. Il Presidente prima della messa in votazione invita i Consiglieri a far conoscere su quali parti del provvedimento essi dissentano o presentino proposte di sostituzione, soppressione o aggiunta. Discusse e votate tali proposte, il provvedimento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso.

Art. 40 – ANNULLAMENTO E RINNOVO DELLA VOTAZIONE

1. Qualora venga segnalata una irregolarità nella votazione, il Presidente provvederà agli opportuni accertamenti.
2. In caso di riscontro positivo, il Presidente annullerà la votazione e ne disporrà l'immediata ripetizione.
3. In caso di discordanze sull'esito dell'accertamento, il Presidente ricorrerà ad un pronunciamento del Consiglio che decide per alzata di mano.



Art. 41 – INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione stessa, richiamando le disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Art. 42 – MOZIONI D'ORDINE

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale, debitamente motivato, effettuato da ciascun Consigliere in qualsiasi momento della seduta, all'indirizzo del Presidente, con un intervento di durata non superiore a 3 minuti affinché nell'organizzazione dell'ordine dei lavori o nella trattazione di uno specifico argomento, vengano osservate le norme del presente Regolamento in ordine ad aspetti inerenti alla procedura delle discussioni o delle votazioni. Costituisce mozione d'ordine anche il rilievo avanzato da uno o più Consiglieri sul comportamento tenuto da parte dei Consiglieri, degli Assessori o di chiunque altro sia presente in aula.
2. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare, di norma, un oratore contro ed uno a favore e per non più di 3 minuti ciascuno. Il Presidente ha comunque facoltà, valutata l'importanza dell'argomento in discussione, di dare la parola, sul richiamo, ad un oratore per ciascun Gruppo consiliare per un tempo complessivo non superiore a 20 minuti.
3. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente, sentito il Segretario Comunale. Per questioni che il Presidente ritenga di particolare complessità, quest'ultimo, sentiti il Segretario Comunale ed i Capigruppo consiliari presenti, può rimettere la decisione al Consiglio, il quale decide a maggioranza dei presenti.
4. Non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento una mozione sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, fatta eccezione per quelle relative ai comportamenti tenuti in aula.

Art. 43 – DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Prima della votazione, anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che nel verbale se ne faccia menzione, unitamente ai motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui tema possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i **3 (tre)** minuti.

Art. 44– VALIDAZIONE VOTAZIONE

1. Terminata la votazione e, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.



2. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Se si procede con scrutinio segreto con il sistema delle schede si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e quelle non leggibili, intendendosi queste ultime come schede nulle.
4. Se un provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 45 – STESURA VERBALE

1. Il verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche, l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli punti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali si deve riportare se le deliberazioni siano state assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non devono essere trascritte nel verbale dichiarazioni contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
5. Ogni Consigliere ha diritto a far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si evidenzino le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.
8. Sono parte integrante dei verbali le registrazioni audio e video delle sedute consiliari pubblicate in apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 46 – APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

1. Il Consiglio, ai fini di uno più spedito svolgimento dei lavori, seguendo una prassi consolidata decennale, non procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
2. I consiglieri comunali, al fine di verificare che i giudizi, opinioni, voti espressi in punti deliberati nella precedente seduta siano integralmente riportati nella loro interezza, prima della pubblicazione della delibera verificano tale aspetto interfacciandosi con il Segretario Comunale prendendo visione, eventualmente, del brogliaccio del consiglio redatto.



Art. 47 – COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Segretario Comunale dovrà assicurare che le decisioni adottate dal Consiglio Comunale vengano trasmesse ai Responsabili dei Servizi contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.
2. Nei successivi 5 giorni dalla data del Consiglio, lo stesso Segretario Comunale trasmetterà agli Uffici competenti copia delle deliberazioni munite della dichiarazione di immediata eseguibilità, per i conseguenti adempimenti.

**TITOLO III
ALTRE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE**

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

Art. 48 - NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del TUEL.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del TUEL n. 267/2000.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista per legge la rappresentatività della minoranza, si procede con 2 distinte votazioni, una per la maggioranza ed una per la minoranza, alle quali prendono parte i rispettivi Consiglieri.

Art. 49 - REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE E REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale potrà autorizzare la trasmissione in diretta via web o tramite strumenti simili delle sedute del consiglio comunale tramite il sito istituzionale del Comune di Mangone e/o le pagine social ufficiali. Il Presidente potrà concedere l'autorizzazione alla trasmissione via web per le tematiche di particolare interesse generale.
2. La diretta web del consiglio comunale, autorizzata dal Presidente del Consiglio, sarà concretamente realizzata secondo le modalità da definire in un apposito *regolamento di disciplina le videoriprese e trasmissioni a mezzo web* prescritto dalla vigente normativa.
3. La ripresa autorizzata potrà essere interrotta dal Presidente del Consiglio in ogni momento qualora si ravvisino toni, atteggiamenti o dialettica esasperata e poco edificante da parte dei consiglieri comunali.



TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni inerenti all'interpretazione del presente Regolamento sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta del Consiglio e che siano relative alla trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione alla successiva seduta e, contestualmente, incarica il Segretario Comunale di predisporre un parere da sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale.

Art. 51 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria perché ne possa prendere visione e sarà, altresì, pubblicata on line sul sito del Comune.
Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 52 – DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri Comunali neoeletti, allegata alla partecipazione di nomina della prima convocazione, nonché, a tutti i Responsabili dei Servizi Comunali.
La consegna potrà essere fatta anche attraverso mail certificata e/o a richiesta anche copiata su dispositivo digitale fornito dal richiedente.
Il Segretario dovrà avere cura di registrare data di consegna e ricevente.

Art. 53 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché alle altre norme legislative applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 54 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio unitamente all'atto deliberativo di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia.